



# Ministero della Giustizia

## Sistema Informativo del Casellario Certificato del Casellario Giudiziale (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)

CERTIFICATO NUMERO: 3087/2022/R

Al nome di:

Cognome **ROMAGNOLI**  
Nome **MASSIMO**  
Data di nascita **08/01/1971**  
Luogo di Nascita **CAPO D'ORLANDO (ME) - ITALIA**  
Sesso **M**

sulla richiesta di: **INTERESSATO**  
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI

Si attesta l'avvenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del

diritto di certificato

diritto di urgenza

PATTI, 04/08/2022 09:42



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CERTIFICATIVO

**Il Cancelliere esperto**  
**(dott.ssa Alessia Papalia)**

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), fatta salva l'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). Il certificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.



**\*\* AVVERTENZA \*\***

Certificato del casellario giudiziale - (ART. 24 D.P.R. 14/11/2002 N.313) - al nome di:

<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Luogo di Nascita</b>	<b>Data di nascita</b>	<b>Sesso</b>	<b>Paternità</b>	<b>Codice Fiscale</b>
ROMAGNOLI	MASSIMO	CAPO D'ORLANDO	08/01/1971	M		RMGMSM71A08B666Q

Si attesta che nella Banca dati del Casellario Europeo NULLA risulta.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

- Ufficio del Tribunale in composizione monocratica -



## SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

(Art. 544 e ss., art. 549 c.p.p.)

N° 925 | 2021 Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 1260 2015 Reg. Gen.

Il Giudice dr. GIUSEPPE TURRISI alla pubblica udienza del  
20 ottobre 2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del  
dispositivo la seguente

N° 1725 2014 R.G.N.R.

### SENTENZA

nel procedimento penale contro:

**SENTENZA**

20-ott-2021

1) ROMAGNOLI MASSIMO  
n. a Capo d'Orlando l'08-01-1971  
ivi res. via Saint Bon, 4  
libero assente

depositata in cancelleria

il 22 OTT. 2021

IL CANCELLIERE

art. \_\_\_\_\_ Camp.Pen.

Redatta Scheda

il \_\_\_\_\_

## IMPUTATO

- ❖ del reato p. e p. dagli artt. 81 comma II e 641 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di presidente e legale rappresentante della "N.F.C. ORLANDINA CALCIO", dissimulando il proprio stato di insolvenza nei confronti di RAFFAELE ADDAMO Giuseppe, quale già incaricato alla conduzione tecnica della suddetta squadra di calcio, stipulava con il predetto una scrittura privata, che prevedeva un rimborso a titolo della prestazione di servizio effettuata, per l'importo complessivo di €30.000,00, il cui pagamento veniva effettuato mediante la consegna anticipata di n°10 assegni da €3.000,00 ciascuno da porre all'incasso mensilmente, col proposito di non adempiere alla obbligazione contratta, non corrispondendo la somma, attesa la scoperta dei suddetti titoli.  
In Capo D'Orlando (ME), da gennaio 2014 sino al 20.05.2014



IMPUTATO

Con l'intervento del

**Pubblico Ministero: Dott. Carlo Giorgianni, giusta delega esibita in udienza.**

**Difensori: avv. Ignazio Milio, di fiducia, per l'imputato, e avv. Salvatore Cipriano, di fiducia, per la p.c..**

**Le parti hanno concluso come da verbale di udienza in causa.**



## TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc. n. 1260/15 R.G.

n. 1725/14 R.G.N.R.

Il Giudice dott. GIUSEPPE TURRISI alla pubblica udienza del 22 ottobre 2021 ha pronunciato e pubblicato la seguente

### SENTENZA

nei confronti di Romagnoli Massimo, nato l'8.01.1971.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reato contestato all'imputato, quello previsto dall'art. 641 c.p., è punito a querela di parte.

All'udienza odierna è stato prodotto, ed acquisito al fascicolo del dibattimento, atto di remissione di querela con contestuale accettazione.

Le parti, dunque, hanno concluso chiedendo una declaratoria di estinzione del reato.

Pertanto, intervenute la remissione della querela e la relativa accettazione, presentate nelle modalità sopra evidenziate, non può che prendersi atto del venir meno della condizione di procedibilità in ordine al reato *de quo*.

Deve dichiararsi dunque, non doversi procedere nei confronti di Romagnoli Massimo, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

Le spese, in assenza di diversa pattuizione fra le parti, sono poste, *ex lege*, a carico del querelato.

**P. Q. M.**

Visto l' art. 129 cod. proc. pen.;

**DICHIARA**

*1 M*

Non doversi procedere nei confronti di Romagnoli Massimo, in ordine al reato a lui ascritto in rubrica, in quanto lo stesso si è estinto per intervenuta remissione di querela.

Spese, *ex lege*, a carico del querelato.

La sentenza è contestuale.

Patti, 22.10.2021.

**DEPOSITATO IN UDIENZA**

Patti 22/10/21  
IL CANCELLIERE  
GARGANO GIOVANNI FRANCESCO

IL GIUDICE

(Dott. Giuseppe Turrisi)

A delib. 25 OTT. 2021 connessa al 26  
Sentenza. Irrevocabile il 10/11/21



IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa Donatella Vincenza Fichera

Per esemplare  
Patti, 03 AGO. 2022



IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa Donatella Vincenza Fichera

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Patti, li 04 AGO. 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott.ssa Donatella Vincenza Fichera

*[Handwritten signature]*

RILASCIATA COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE ALL'AVV.  
IGNAZIO MILIO DIFENSORE  
DI ROMA GNELLI MASSIMO  
RISCOSSI DIRITTI PER  
€ 61,34 (con ungelu) APPOSTI  
SULL'ISTANZA

PATTI, 04 AGO. 2022



IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott.ssa Donatella Vincenza Fichera

*[Handwritten signature]*